



Misure di agevolazione fiscale per la cultura

A.C. 1776

Dossier n° 489 - Schede di lettura
9 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1776
Titolo:	Misure di agevolazione fiscale per la cultura
Iniziativa:	Regionale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	12 marzo 2024
assegnazione:	27 marzo 2024
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VII, VIII, Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

L'[A.C. 1776](#), concernente una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, ha ad oggetto "Misure di agevolazione fiscale per la cultura " e si compone di **cinque articoli**.

L'**articolo 1** prevede le finalità della presente proposta di legge d'iniziativa regionale, ovvero, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, **incentivare e sostenere il consumo culturale individuale** dei soggetti privati, persone fisiche non imprenditori, nonché **incoraggiare la raccolta collettiva di risorse private** a sostegno di progetti culturali.

L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

L'**articolo 2**, modificando l'[articolo 15](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), al fine di attuare quanto realizzare le predette finalità, introduce nuove forme di **detrazioni per oneri**.

In particolare, il comma 2 inserisce nel citato articolo 15 la nuova lettera *e-quinquies*), con la quale sono ammesse in detrazione le **spese culturali individuali** sostenute per:

- l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e per l'accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;
- la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
- la partecipazione ad attività formative, *workshop*, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;
- l'acquisto di biglietti d'ingresso per spettacoli cinematografici e dal vivo;
- l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;
- l'acquisto di libri, di riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;
- l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;
- versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding*, finalizzate alla realizzazione di un progetto.

La relazione illustrativa evidenzia che l'introduzione di un'estesa agevolazione fiscale rappresentata dalla detraibilità dei consumi culturali e degli investimenti individuali in progetti culturali (*crowdfunding in cultura*), prescindendo da limiti di spesa in consumi culturali e da condizioni reddituali del consumatore, risulta un intervento concreto e sostenibile, generatore di benefici tanto per gli operatori culturali quanto per i consumatori. Invero, osserva la stessa relazione, l'estensione della detraibilità, già prevista per le spese mediche e farmaceutiche, alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di

libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop, laboratori e visite guidate, oltre a consentire un maggiore investimento collettivo, "comunica il senso della cultura che cura".

L'**articolo 3** stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni di cui alla suddetta lettera *e-quinquies* vengono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'**articolo 4** reca le **disposizioni finanziarie**, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari a **40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200](#), della legge n. 190 del 2014. La disposizione citata ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, l'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia tributaria rientra tra le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.